



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 Registro Delibere

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Cassaro per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi art. 62 D.lgs. 36/2023 ex art. 37, c. 4 del. D.lgs. 50/2016.

L'anno duemilaventitrè il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 11.30 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

| LA GIUNTA | | | Presenti | Assenti |
|-----------|----------------------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | Michelangelo Giansiracusa | Sindaco | X | |
| 2 | Giuseppe Malignaggi | Vice Sindaco | X | |
| 3 | Fernando Di Giorgio | Assessore | X | |
| 4 | Maria Carmela Lanteri | Assessore | X | |
| 5 | Emanuele Rossitto | Assessore | | X |

Presiede il Sindaco **Avv. Michelangelo Giansiracusa**.

Partecipa il Segretario Comunale, **Dott. Giuseppe Morale**.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Più in particolare, il Segretario Comunale ha attestato, presso la sede comunale la presenza del Sindaco, nonché dei seguenti componenti della Giunta Comunale: Vice Sindaco e Ass. Di Giorgio F., dell'Ass. Lanteri M.C. tramite video-chiamata Whatsapp attraverso l'utenza telefonica dell'Ufficio Segreteria, come da Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 14.04.2022, avente ad oggetto: "Sedute di Giunta Comunale in videoconferenza – approvazione modalità".

Risulta assente: Ass. Rossitto E.

Il Segretario Comunale ha verificato il rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili competenti per materia.

Dopo una breve discussione, i componenti hanno deliberato la proposta in oggetto all'unanimità e con separata votazione hanno deliberato la immediata esecutività.

Il Segretario Comunale, ai fini dell'attestazione della validità dei lavori della Giunta ha firmato tutti gli atti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Cassaro per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi art. 62 D.lgs. 36/2023 ex art. 37, c. 4 del D.lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- che l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della medesima legge;
- che tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;
- che per gli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 le caratteristiche peculiari si rinvencono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:
 - l'estrema flessibilizzazione dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;
 - il "peso" relativo dell'accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di riferimento degli Enti interessati;
- che l'art. 15 della L. n. 241/1990 può essere considerato una norma di chiusura nell'ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento già avviato ed anche senza lo scopo della definizione di interessi pubblici;
- che a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come un'entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);
- che utilizzare il suindicato strumento d'intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie fasi di un'attività procedimentale di competenza del Comune costituisce soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire all'effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;
- che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 sostituito dall'art. 62 del D.lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;
- che l'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, il limite per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro mentre per

forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) a 139.000 euro;

- che l'art. 14 del Dlgs. 36/2023 ha stabilito i limiti delle così dette soglie di rilevanza europea:
 - **euro 5.382.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - **euro 140.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - **euro 215.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - **euro 750.000** per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
- dal 1° luglio potranno appaltare opere pubbliche d'importo superiore ai 500mila euro e acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro, solo gli enti e le amministrazioni che saranno qualificati per farlo;
- l'articolo 14 del D.L. n. 14/2023 (c.d. "Decreto PNRR 3") ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle **procedure di affidamento semplificate** (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal D.L. n. 76/2022, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.;
- che ai sensi dell'art. 37 commi 1, 2 e 4, per gli appalti finanziati da PNRR/PNC inferiori alla soglia comunitaria per servizi e forniture ed inferiori ad euro 150.000 per lavori pubblici, i comuni non capoluogo possono procedere autonomamente purché in possesso di iscrizione AUSA;
- che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”*;
- che l'art.1, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i., ha previsto che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.37, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59;

- che secondo il Parere n. 1147/2022 reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, inerente un quesito sull'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 32/2019 (c.d. "Decreto Sblocca Cantieri") *"nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*;
- che, secondo il detto parere MIMS, per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, deve procedere secondo una delle modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021, ossia:
 - ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - ricorrendo alle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
 - ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
 - ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati.
- che in relazione alle procedure di gara previste nelle casistiche indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021, risulta necessario configurare soluzioni collaborative tra il Comune di Cassaro e il Comune di Ferla, per pervenire alla migliore esecuzione dell'attività amministrativa, specificamente per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi superiori alle soglie di affidamento diretto di cui all'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, ed afferenti progetti finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

PRESO ATTO che:

- il Comune di Ferla è abilitato come stazione appaltante qualificata per lavori sino alle soglie comunitaria e per forniture di beni e servizi sino alla sogli di € 750.000,00;
- Il Comune di cassaro non è appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 D.lgs. 36/2023 ex art. 37, c. 4 del. D.lgs. 50/2016 e che, pertanto non può espletare gare:
 - di affidamento dei lavori con importo lavori superiore ad € 500.000,00 ed inferiori ad € 5.382.000;
 - di affidamento servizi e forniture con importo superiore ad € 140.000,00 ed inferiori ad € 215.000,00;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la bozza di schema di Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Cassaro per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi art. 62 D.lgs. 36/2023 ex art. 37, c. 4 del. D.lgs. 50/2016, che si allega alla presente;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina l'argomento;

VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:


DI APPROVARE la bozza di schema di Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Cassaro per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi art. 62 D.lgs. 36/2023 ex art. 37, c. 4 del D.lgs. 50/2016, allegata alla presente;

DARE MANDATO al Sindaco *protempore* di sottoscrivere il suddetto accordo al fine di dare avvio alle attività collaborative tra i due enti in tema di acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi del vigente codice dei contratti, secondo le fasce di qualificazione ivi indicate;

PUBBLICARE la presente deliberazione all'albo pretorio on line di questo Comune ai fini del rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza normativamente previsti.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Arch. Giuseppe Di Mauro



Schema di Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Cassaro per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi ex art. 37, c. 4 del. D.lgs. 50/2016.

Con il presente atto a valere ai sensi di legge

TRA

il Comune di Ferla (C.F. 80001870890), rappresentato dal Sindaco pro tempore, avv. Michelangelo Giansiracusa, nato a Siracusa, il 02/08/1974, e domiciliato per la sua carica presso il Comune di Ferla, via Gramsci n. 13, Ferla,

E

il Comune di Cassaro (C.F. 80001370891), rappresentato dal Sindaco pro tempore, avv. Mirella Garro, nata a Siracusa, il 07.05.1974 e domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cassaro, via Don Minzoni n. 17, Cassaro,

PREMESSO

- che l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5, della medesima legge;
- che tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;
- che per gli accordi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 le caratteristiche peculiari si rinvencono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:
 - l'estrema flessibilizzazione dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;
 - il "peso" relativo dell'accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di riferimento degli Enti interessati;
- che l'art. 15 della L. n. 241/1990 può essere considerato una norma di chiusura nell'ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento già avviato ed anche senza lo scopo della definizione di interessi pubblici;
- che a favore degli accordi tra diverse amministrazioni pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come un'entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);
- che utilizzare il suindicato strumento d'intesa per disciplinare lo svolgimento in forma semplificata delle varie fasi di un'attività procedimentale di competenza del Comune costituisce soluzione ottimale per razionalizzare le interazioni con altri soggetti pubblici, in chiave di miglioramento sostanziale delle attività al fine di pervenire all'effettivo raggiungimento di obiettivi comuni;

- che l'art.37, comma 1, del decreto legislativo 50/2016 sostituito dall'art. 62 del D.lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti) prevede che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;
- che l'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021 ha innalzato, fino al 30 giugno 2023, il limite per l'affidamento diretto dei lavori pubblici a 150.000 euro mentre per forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) a 139.000 euro;
- che l'art. 14 del D.lgs. 36/2023 ha stabilito i limiti delle così dette soglie di rilevanza europea:
 - **euro 5.382.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - **euro 140.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - **euro 215.000** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
 - **euro 750.000** per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
- dal 1° luglio potranno appaltare opere pubbliche d'importo superiore ai 500mila euro e acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro, solo gli enti e le amministrazioni che saranno qualificati per farlo;
- l'articolo 14 del D.L. n. 14/2023 (c.d. "Decreto PNRR 3") ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle **procedure di affidamento semplificate** (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal D.L. n. 76/2022, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.;
- che ai sensi dell'art. 37 commi 1, 2 e 4, per gli appalti finanziati da PNRR/PNC inferiori alla soglia comunitaria per servizi e forniture ed inferiori ad euro 150.000 per lavori pubblici, i comuni non capoluogo possono procedere autonomamente purché in possesso di iscrizione AUSA;
- che l'art.37, comma 4, del decreto legislativo 50/2006 prevede che *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Città Metropolitana, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste*

dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56";

- che l'art.1, comma 1, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, e s.m.i., ha previsto che, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.37, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59;
- che secondo il Parere n. 1147/2022 reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, inerente un quesito sull'articolo 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 32/2019 (c.d. "Decreto Sblocca Cantieri") *"nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia"*;
- che, secondo il detto parere MIMS, per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, deve procedere secondo una delle modalità indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021, ossia:
 - ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 - ricorrendo alle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
 - ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
 - ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati.
- che in relazione alle procedure di gara previste nelle casistiche indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021, risulta necessario configurare soluzioni collaborative tra il Comune di Cassaro e il Comune di Ferla, per pervenire alla migliore esecuzione dell'attività amministrativa, specificamente per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi superiori alle soglie di affidamento diretto di cui al l'art. 51 del DL n. 77/2021 convertito in L. 108/2021, ed afferenti progetti finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Riferimenti generali

Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la definizione delle misure organizzative e procedurali volte a migliorare e razionalizzare la collaborazione tra il Comuni di Cassaro (delegante) ed il Comune di Ferla (delegato) in relazione allo svolgimento delle attività procedurali inerenti l'espletamento delle procedure di gara secondo quanto previsto da nelle casistiche indicate dall'art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021.

Le procedure di gara oggetto del presente accordo sono quelle afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, sia con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per tutti gli affidamenti di lavori, beni e servizi di importo superiore agli importi per i quali è consentito l'affidamento diretto, ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 nonché dall'art. 52, co. 1.2 del D.L. n. 77/2021, convertito con la L. n. 108/2021 ovvero:

- forniture e servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura compresa la progettazione) di importo compreso tra € 140.000 ed € 215.000,00;
- lavori di manutenzione straordinaria di importo compreso tra € 500.000,00 ed € 5.382.000,00;

Per dette procedure, il Comune di Cassaro può delegare al Comune di Ferla l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante.

Art. 3

Ruoli e competenze

Nell'espletamento delle procedure delegate il Comune di Ferla assume le funzioni ed i servizi per la gestione dei rapporti con gli Enti deleganti, l'organizzazione e la gestione delle procedure di gara, dall'indizione fino all'aggiudicazione, rimettendo gli atti all'Ente deleganti per l'impegno di spesa, la stipula del contratto di appalto.

Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante Comune di Cassaro sia la fase che precede l'indizione della gara (programmazione, approvazione progetti, capitolati, piani di sicurezza, ecc..) sia la fase che segue l'aggiudicazione (quali impegno di spesa, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, liquidazione, collaudo).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dell'ente delegante:

- la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento);
- la redazione e l'approvazione dei progetti e dei capitolati speciali d'appalto, e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei disciplinari prestazionali, nonché di ogni altra documentazione utile ai fini dell'indizione della gara, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel disciplinare di gara;
- la validazione del progetto;

- la redazione dello schema di bando di gara, del disciplinare di gara o lo schema di lettera di invito;
- la scelta del criterio di aggiudicazione, laddove consentito dal Codice;
- acquisizione del CIG, per la procedura di gara;
- la predisposizione e approvazione dell'elenco degli operatori economici da inviare nel rispetto del D.lgs. 50/2016;
- l'adozione della determina a contrattare;
- la verifica attraverso il proprio RUP della congruità/anomalia dell'offerta in collaborazione con il Comune di Ferla;
- l'adiazione del provvedimento di aggiudicazione delle opere, dei beni e dei servizi;
- l'assunzione dell'impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione;
- la stipula del contratto d'appalto e le acquisizioni documentali propedeutiche;
- l'affidamento della direzione dei lavori ovvero dell'esecuzione del contratto e del coordinamento in fase di esecuzione;
- tutti gli adempimenti connessi alla corretta attuazione ed esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- la collaudazione statica e tecnico-amministrativa delle opere, ovvero la verifica di conformità della fornitura o del servizio;
- le comunicazioni e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal D.Lgs n. 50/2016, per gli aspetti di competenza.
- tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio ed attuazione degli interventi nonché ai circuiti finanziari dei diversi finanziamenti.

Restano di competenza dell'ente delegato:

- verifica dello schema di bando e gli atti di gara predisposti dall'ente delegante, apportando, in collaborazione con l'ente delegante, le eventuali correzioni che si dovessero rendere necessarie;
- nomina della commissione giudicatrice secondo le indicazioni ANAC in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e costituzione, ove richiesto, del seggio di gara in tutti gli altri casi;
- cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- indizione ed espletamento delle procedure di gara, ivi inclusa la proposta di aggiudicazione;
- verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- invio delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità, in collaborazione con il RUP dell'Ente delegante;
- cura degli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento;
- trasmissione degli atti di gara all'ente delegante.

Art. 4

Oneri economici, personale e risorse strumentali

Sono a carico dell'ente delegante gli oneri economici dei compensi spettanti ai componenti delle Commissioni di gara o seggio di gara, con copertura a valere sui quadri economici di spesa dei singoli interventi. Sono altresì a carico dell'ente delegante le eventuali spese di pubblicazione e contributo ANAC.

Al termine delle operazioni di gara, il comune delegante trasferisce in favore del Comune di Ferla le somme relative ai compensi incentivanti ex art. 113 del Codice dei Contratti e spettanti al personale

impiegato dal Comune di Ferla nelle fasi di gara, secondo modalità e percentuali riportate nel relativo regolamento del Comune di Cassaro.

Le funzioni di Responsabile delle funzioni delegate sono svolte dal dirigente del Settore Tecnico del Comune di Ferla, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di gara, in ciò coadiuvato da uno o più funzionari del Settore.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di appalti potrà essere integrata con personale distaccato dagli enti deleganti, anche per la costituzione delle commisioni o dei seggi di gara.

Il Comune di Ferla mette a disposizione locali, attrezzature e servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa necessaria alle attività delegate.

Art. 5 **Svolgimento delle procedure di gara**

L'ente delegante comunica al Comune di Ferla ogni singolo appalto di lavori, beni e servizi che intende affidare, almeno 30 giorni prima della data previsionale di adozione della relativa determina a contrarre, a cura dell'ente delegante.

L'ente delegante provvede quindi a trasmettere al Comune di Ferla la determinazione a contrarre adottata e gli atti necessari all'espletamento della gara, unitamente al verbale di validazione del progetto, agli elaborati progettuali ed ai documenti di gara.

Il Comune di Ferla provvede, di norma, entro gg. 60 (sessanta) dalla ricezione della determina a contrarre e dei relativi atti e documenti ad avviare la procedura di gara.

Completata la procedura di gara, il Comune di Ferla rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'ente delegante, unitamente al verbale con la proposta di aggiudicazione.

Nello svolgimento di tutte le attività di gara, l'ente delegato e l'ente delegato si impegnano ad assicurare la massima collaborazione ciascuno per le proprie competenze e funzioni.

Art. 6 **Eventuali contenziosi**

In quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione della gara e responsabile della stessa, il Comune di Ferla si costituisce nelle cause eventualmente insorte con i concorrenti delle procedure. Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del Comune di Cassaro nel cui interesse è stata indetta e celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile al Comune di Ferla.

Art. 7 **Durata**

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8
Controversie e registrazione

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Siracusa.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per il Comune di Cassaro

Per il Comune di Ferla

.....

.....



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione schema di Accordo tra il Comune di Ferla e il Comune di Cassaro per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi art. 62 D.lgs. 36/2023 ex art. 37, c. 4 del. D.lgs. 50/2016.

PARERI ED ATTESTAZIONI

Espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i, L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12, L.R. n. 30/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto, in quanto atto di indirizzo politico.

Ferla, li 25/08/2023.....

*Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Di Mauro*

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

- Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
- Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota prot. _____ del _____ che si allega.
- Non dovuto in quanto l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ferla, li 25.08.2023...

*Il Responsabile Settore Finanziario
Dott. G. Puzzo*

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le attestazioni ed i pareri resi ai sensi degli art. 53 e 55 della Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 art. 1 comma 1 lett. i, come integrato dall'art. 12 L.R. 30/2000;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui sopra relativa all'argomento in oggetto indicato;
- DI DICHIARARE, con separata votazione, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 41/99, stante l'urgenza di provvedere.



Deliberazione di G.C. n. 64 del 25/08/2023

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL SINDACO

Avv. Michelangelo Giansiracusa

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Morale

LA DELIBERAZIONE È ESECUTIVA, L. R. 44/91 e successive modifiche (art. 4 L.R. 23/97):

X) Dichiarata immediatamente esecutiva in data 25/08/2023

B) Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 25/08/2023

Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Morale